

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 19

(Durata)

1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

2 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

3 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.